

sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014

Omissioni contributive - Ordinanza ingiunzione - Contestazione dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato - Chiamata in causa del lavoratore - Inammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014

Nelle controversie instaurate con opposizione ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa per omissioni contributive relative ad un rapporto di lavoro subordinato del quale l'opponente contesti l'esistenza, è inammissibile la chiamata in causa del lavoratore al fine di accertare l'insussistenza del rapporto, giacché nel predetto giudizio non sono configurabili situazioni di comunanza di causa o chiamata in garanzia, per essere il "thema decidendum" limitato all'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria dell'INPS nei confronti dell'autore dell'omissione contributiva o dell'obbligato in solido.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8364 del 09/04/2014